

3. Per le posizioni in oro non si effettua alcuna distinzione fra le differenze da rivalutazione di prezzo e di cambio, bensì è contabilizzata un'unica differenza da rivalutazione dell'oro, basata sul prezzo in euro per unità di peso di oro, derivante dal tasso di cambio euro/dollaro statunitense alla data della rivalutazione trimestrale. Per le posizioni in valuta estera, comprese le operazioni in bilancio e fuori bilancio, la rivalutazione è effettuata distintamente per ogni valuta. Ai fini del presente articolo, le quote detenute di diritti speciali di prelievo (DSP), comprensive delle consistenze designate nelle valute estere sottostanti il paniere dei DSP, sono trattate come un'unica posizione. Per i titoli, la rivalutazione è effettuata distintamente per ogni singolo codice, vale a dire per lo stesso tipo/numero ISIN, mentre le opzioni incorporate non sono separate a fini valutativi. I titoli detenuti a fini di politica monetaria o ricompresi nelle voci «Altre attività finanziarie» o «Varie» sono trattati come disponibilità separate.

4. I titoli negoziabili detenuti per finalità di politica monetaria sono trattati come disponibilità separate e valutati al prezzo di mercato o al costo ammortizzato (tenendo conto di eventuali riduzioni durevoli di valore), sulla base di considerazioni di politica monetaria.

5. I titoli classificati come detenuti fino a scadenza sono trattati come disponibilità separate, valutati al costo ammortizzato, tenendo conto di eventuali riduzioni durevoli di valore. Il medesimo trattamento si applica ai titoli non negoziabili. I titoli classificati come detenuti fino a scadenza possono essere venduti prima della loro scadenza al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- a) se la quantità venduta è considerata non significativa rispetto all'ammontare totale del portafoglio titoli detenuti fino a scadenza;
- b) se i titoli sono venduti durante il mese precedente la data di scadenza;
- c) in circostanze eccezionali, quali un deterioramento significativo del merito di credito dell'emittente.

#### Articolo 10

### Operazioni temporanee

La contabilizzazione delle operazioni temporanee avviene secondo le modalità stabilite nell'articolo 10 dell'Indirizzo (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34).

#### Articolo 11

### Strumenti azionari negoziabili

La contabilizzazione degli strumenti azionari negoziabili avviene secondo le modalità stabilite nell'articolo 11 dell'Indirizzo (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34).

#### Articolo 12

### Copertura del rischio di tasso d'interesse sui titoli mediante strumenti derivati

La contabilizzazione della copertura del rischio di tasso d'interesse avviene secondo le modalità stabilite nell'articolo 12 dell'Indirizzo (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34).

#### Articolo 13

### Strumenti sintetici

La contabilizzazione degli strumenti sintetici avviene secondo le modalità stabilite all'articolo 13 dell'Indirizzo (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34).

## CAPO III

### RILEVAZIONE DELLE COMPONENTI REDDITUALI

#### Articolo 14

### Rilevazione delle componenti reddituali

1. L'articolo 15, paragrafi 1, 2, 3, 5 e 7, dell'Indirizzo (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34) si applica alla rilevazione delle componenti reddituali.

